



LEGGE 28 novembre 1994 n.101 (pubblicata il 30 novembre 1994)

NUOVE NORME IN MATERIA DI REFERENDUM E INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 novembre 1994.

Art. 1

Finalità della legge

La presente legge regola l'esercizio diretto della sovranità da parte del popolo attuata con gli strumenti del Referendum e dell'iniziativa legislativa.

Il Referendum é previsto nella forma di abrogativo, propositivo o d'indirizzo e confermativo.

TITOLO I

IL REFERENDUM

Art. 2

Tipi di Referendum

E' indetto il Referendum abrogativo qualora si voglia procedere all'abrogazione, totale o parziale, di leggi, atti, norme anche consuetudinarie, comunque aventi forza di legge.

Il Referendum propositivo o d'indirizzo ha luogo allorché il corpo elettorale venga chiamato a determinare i principi e i criteri direttivi ai quali occorrerà attenersi nel disciplinare con legge la materia oggetto di referendum da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Grande e Generale.

Qualora l'entrata in vigore di una legge sia subordinata al consenso popolare, si dà luogo al Referendum confermativo.

CAPO I

Il Referendum abrogativo

5

Art. 3

Ammissibilità del Referendum di iniziativa popolare

Il Referendum abrogativo, a condizione che ne faccia richiesta un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% (unovirgolacinquepercento) del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali effettuata ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 23 dicembre 1958 n.36, o a condizione che ne facciano richiesta almeno cinque Giunte di Castello, é ammesso:

a) purché non abbia ad oggetto la soppressione di organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato di cui all'art. 3 della Legge 8 luglio 1974 n. 59 e di diritti e principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese. parimenti escluso il Referendum abrogativo su leggi o atti aventi forza di legge con contenuto specifico in materia di tasse, imposte e tributi, di bilancio, di amnistia e indulto, nonché di ratifica di convenzioni e trattati internazionali;

b) purché la richiesta referendaria contenga l'esatta, chiara ed inequivocabile formulazione della proposta da sottoporre a votazione popolare al fine di consentire un pieno, consapevole e libero esercizio di sovranità.

5

Art. 4

Corpo elettorale e computo dei voti

Partecipano al Referendum abrogativo i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

La proposta sottoposta a Referendum abrogativo é approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi e comunque non meno del 32%(trentaduepercento) dei voti degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

Si intendono per voti validamente espressi i voti favorevoli o contrari alla proposta di referendum.

5

Art. 5

Condizioni di ricevibilità del Referendum abrogativo di iniziativa popolare

Il Referendum abrogativo di iniziativa popolare, a pena di irricevibilità, deve richiedersi con domanda scritta presentata alla Reggenza da almeno tre cittadini elettori, depositata presso l'Ufficio

Segreteria Istituzionale del Dipartimento Affari Istituzionali che ne rilascia copia autentica con l'apposizione del timbro indicante l'avvenuto deposito e la data: del tutto viene redatto apposito verbale.

La domanda redatta in carta bollata, sempre a pena di irricevibilità, deve contenere le generalità complete dei firmatari, la firma degli stessi debitamente autenticata da notaio o dall'Ufficiale dello Stato Civile o dal Cancelliere del Tribunale e l'indicazione della lista elettorale di iscrizione.

E' altresì condizione di ricevibilità il deposito di una relazione illustrativa unitamente alla domanda referendaria.

Dal momento del deposito della domanda i cittadini presentatori sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge in Comitato Promotore: nella domanda deve altresì essere indicato quale fra i presentatori della stessa sia il legale rappresentante del Comitato anche al fine delle eventuali comunicazioni e notifiche.

5

Art. 6

Ammissibilità e ricevibilità del Referendum abrogativo promosso dalle Giunte di Castello

Il Referendum abrogativo promosso dalle Giunte di Castello é ammesso qualora ciascuna Giunta richiedente abbia deliberato in tal senso con propria decisione.

La richiesta referendaria, da depositarsi con le modalità prescritte nell'articolo 5, va corredata a pena di irricevibilità dall'estratto autentico dei verbali delle sedute delle Giunte e deve essere sottoscritta da due delegati per ciascuna delle Giunte promotrici che costituiscono il Comitato Promotore del Referendum: le eventuali comunicazioni e notifiche sono validamente effettuate ai Capitani di Castello delle Giunte promotrici.

E' parimenti richiesto a condizione di irricevibilità il deposito, unitamente alla richiesta referendaria, di una relazione illustrativa.

5

Art. 7

Pubblicità della domanda o della richiesta referendaria

Del deposito della domanda o della richiesta di Referendum abrogativo e del testo integrale della proposta referendaria presentata dai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 é data notizia dal Segretario di Stato per gli Affari Interni mediante avviso affisso all'Albo del Pubblico Palazzo.

L'avviso é trasmesso alla Cancelleria del Tribunale Commissariale ed ai Capitani di Castello perché ne curino l'affissione ai rispettivi Albi.

5

Art. 8

Raccolta delle firme

Esclusa l'ipotesi di Referendum abrogativo promosso dalle Giunte di Castello, dal giorno del deposito della domanda di cui all'articolo 5, decorre il termine di 90 giorni per la raccolta delle firme, debitamente autenticate, dei cittadini elettori nella percentuale richiesta dal primo comma dell'articolo 2, necessarie per lo svolgimento del Referendum.

A tal fine il Comitato Promotore del referendum predispone appositi moduli dattiloscritti o a stampa sui quali é riprodotta la proposta da sottoporre a referendum.

Per la dichiarazione di autenticità di cui al primo comma, l'Ufficiale dello Stato Civile e il Cancelliere del Tribunale Commissariale sono tenuti a ricevere le firme dei cittadini elettori su appositi moduli presso gli stessi depositati e controfirmati dal legale rappresentante del Comitato Promotore, il quale potrà anche indicare notai di propria scelta.

5

Art. 9

Deposito delle firme

I fogli contenenti le firme di cui al primo comma dell'articolo 8 raccolte a pena di irricevibilità con le modalità e nel termine ivi indicati, devono essere depositati da almeno tre componenti il Comitato Promotore, presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale che redige di ciò apposito verbale trasmettendone immediatamente copia alla Reggenza.

I certificati attestanti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali verranno trasmessi all'Ufficio Segreteria Istituzionale dall'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali.

5

Art. 10

Convocazione del Collegio Giudicante sul Referendum

La Reggenza, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 9, con proprio decreto convoca la riunione del Collegio Giudicante sul Referendum di cui all'articolo 11, che dovrà tenersi nel termine di venti giorni dal deposito stesso.

5

Art. 11

Collegio Giudicante sul Referendum - Composizione

Spetta al Collegio Giudicante sul Referendum l'accertamento delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 3 nonché del rispetto delle modalità e formalità di cui agli articoli 5, 8 e 9.

Il Collegio Giudicante é composto:

-dal Giudice delle Appellazioni per le cause civili che lo presiede: in sua assenza presiede il Magistrato piu' anziano nella carica;

-dal Giudice delle Appellazioni per le cause penali piu' anziano nella carica;

-dal Giudice Amministrativo d'Appello;

-da tre membri esperti in diritto, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio della legislatura e per tutta la durata della stessa.

Il Consiglio Grande e Generale con la nomina dei tre esperti in diritto di cui al comma precedente, provvede altresì alla nomina di altrettanti componenti supplenti aventi i medesimi requisiti dei titolari.

Sono supplenti del Giudice delle Appellazioni Civili, del Giudice delle Appellazioni Penali e del Giudice Amministrativo d'Appello, rispettivamente il Giudice per l'azione di sindacato, il Giudice per l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto dell'azione di sindacato, e il Giudice per l'azione di responsabilità civile dei Magistrati di cui al 9§ comma dell'articolo 14 e del 10§ comma dell'articolo 15 della Legge 28 ottobre 1992 n. 83.

La nomina dei membri esperti in diritto, tanto titolari che supplenti, avviene con la maggioranza dei due terzi per le prime tre votazioni e a maggioranza assoluta nelle successive; in ogni caso due membri titolari e due membri supplenti devono essere designati dalla maggioranza consiliare ed un membro titolare ed uno supplente dalla minoranza. Le votazioni devono tenersi in sedute separate e successive.

Non possono far parte del Collegio Giudicante sul Referendum i membri del Consiglio Grande e Generale e coloro che ricoprono cariche presidenziali e dirigenziali nei partiti o movimenti politici e nelle associazioni sindacali ed imprenditoriali.

Le sedute del Collegio Giudicante sono valide con la totalità dei suoi componenti; i membri supplenti sostituiscono i titolari nel caso di impedimento di questi ultimi, accertato entro la data di riunione del Collegio.

Il Collegio Giudicante sul Referendum decide inoltre della ricusazione sollevata contro i propri componenti.

5

Art. 12

Decisioni del Collegio Giudicante - Compiti e funzioni

Il Collegio Giudicante, verificati gli adempimenti previsti dall'articolo 5 nonché l'avvenuta raccolta e regolarità del numero minimo delle firme dei cittadini elettori necessarie e della iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali nonché del pieno rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, dichiara ammesso il Referendum.

Qualora invece il Collegio Giudicante rilevi irregolarità nel bollo, ordina al legale rappresentante del Comitato Promotore di procedere entro un breve termine perentorio alla sanatoria della stessa mediante l'applicazione delle sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 40 della Legge 29

ottobre 1981 n. 86: il procedimento referendario rimane sospeso per tutto il periodo di sanatoria concesso.

L'inosservanza del disposto del comma precedente determina la pronuncia di estinzione dell'intero procedimento del Referendum parimenti alla pronuncia di irricevibilità derivante dalla violazione delle norme dell'articolo 5, nonché alla pronuncia di inammissibilità per la mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 3.

Dal giudizio di ammissibilità del Referendum é esclusa ogni valutazione che attenga al complesso normativo risultante a seguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria e della conseguente abrogazione della legge o della norma di legge oggetto di Referendum.

Le decisioni di cui al presente articolo sono adottate a maggioranza dei membri del Collegio e sono inappellabili ad eccezione della decisione avente per oggetto la verifica degli adempimenti previsti dall'articolo 5 nonché la raccolta e la regolarità del numero minimo delle firme dei cittadini elettori necessarie e delle iscrizioni dei firmatari nelle liste elettorali per la quale è ammesso il ricorso al Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del Collegio Giudicante. Nel Collegio Giudicante a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Collegio Giudicante sul Referendum deve pronunciare la propria sentenza nel termine di venti giorni dalla data di convocazione fissata dalla Reggenza di cui al precedente articolo 10 o dalla data di scadenza del termine di sanatoria con esito positivo di cui al secondo comma del presente articolo.

5

Art. 13

Diritto di intervento

Il Collegio Giudicante sul Referendum decide in udienza pubblica in forma dibattimentale con diritto di rappresentanza anche a mezzo di avvocati a norma della Legge 31 ottobre 1968 n. 39, del Comitato Promotore e dell'eventuale Comitato Contrario, i quali devono notificare al Presidente del Collegio Giudicante la loro volontà di intervento almeno il giorno precedente a quello fissato per l'udienza.

5

Art. 14

Indizione del Referendum abrogativo

La decisione del Collegio Giudicante sul Referendum é comunicata alla Reggenza la quale nel caso di giudizio con esito negativo, con proprio decreto, ne prende atto e ne dà pubblica notizia.

Dichiarato invece ammesso dal Collegio Giudicante, la Reggenza fissa la data di svolgimento del Referendum abrogativo, il quale si terrà in giorno di domenica compreso fra il 60§ ed il 90§ giorno dalla data del decreto reggenziale di indizione del Referendum, purché non sussistano gli impedimenti di cui al successivo articolo.

5

Art. 15

Impedimenti al Referendum

Nel corso dell'anno solare non può tenersi più di una tornata dedicata alla svolgimento di uno o più Referendum abrogativi.

Nella stessa tornata sono raggruppati più Referendum le cui richieste sono presentate nei termini utili.

Il Referendum abrogativo non può svolgersi in coincidenza delle elezioni politiche o delle elezioni per la nomina di almeno cinque Capitani di Castello e delle relative Giunte; la Reggenza fissa in tal caso il Referendum nel periodo compreso fra il 180§ ed il 270§ giorno dallo svolgimento delle elezioni.

5

Art. 16

Campagna referendaria

Anteriormente allo svolgimento del Referendum è aperta la campagna referendaria la cui durata è fissata in giorni quindici.

Sono ammessi alla campagna referendaria il Comitato Promotore del referendum, l'eventuale Comitato Contrario la cui domanda di costituzione deve essere notificata alla Reggenza corredata da almeno quindici firme di elettori; sono ammesse altresì le forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale e le forze politiche che hanno presentato liste nelle elezioni politiche.

La propaganda referendaria è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, della Legge 14 luglio 1959 n. 26 e successive modifiche con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) gli spazi per le affissioni sono riservati al Comitato Promotore, al Comitato Contrario ed alle forze politiche di cui al secondo comma. È previsto inoltre un ulteriore spazio per le affissioni di cittadini, associazioni, forze sociali che desiderano usufruirne;

b) lo svolgimento dei comizi è riservato al Comitato Promotore, al Comitato Contrario ed alle forze politiche di cui al secondo comma. Possono richiedere di svolgere comizi anche i singoli cittadini, associazioni e forze sociali.

5

Art. 17

Votazione

Le votazioni nel Referendum avvengono mediante scheda di Stato, avente le caratteristiche indicate nel modello adottato con decreto reggenziale, e riprodotte in modo chiaro ed inequivocabile la proposta sottoposta a referendum seguita dalle diciture SI - NO chiaramente differenziate.

In caso di contemporaneo svolgimento di piu' referendum le schede relative dovranno essere di diverso colore.

I seggi elettorali sono costituiti secondo le norme della Legge Elettorale 23 dicembre 1958 n. 36 e successive modifiche, fermo restando il diritto di rappresentanza di cui all'art. 26 della succitata legge, oltre che per le forze politiche di cui all'articolo 16, anche per il Comitato Promotore del Referendum stesso e per il Comitato Contrario.

5

Art. 18

Accoglimento della proposta di Referendum abrogativo - Effetti

Concluse le operazioni di voto e di scrutinio, pubblicato il risultato del Referendum abrogativo, la Reggenza, con proprio decreto, é tenuta, in caso di approvazione della proposta di abrogazione da parte del corpo elettorale, a dichiarare abrogata la legge, l'atto, o la norma anche consuetudinaria, comunque aventi forza di legge o parte di essi con effetto dal momento della pubblicazione del decreto stesso, che dovrà avvenire non oltre tre giorni dallo svolgimento del Referendum.

Tale Decreto é inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti della Repubblica.

La proposta di Referendum respinta dagli elettori non può essere riproposta se non dopo tre anni dalla precedente.

5

Art. 19

Interruzione della procedura referendaria

Se la legge o l'atto avente forza di legge o parte di essi, per i quali é stato richiesto Referendum abrogativo, sono abrogati o modificati dal Consiglio Grande e Generale prima dello svolgimento del Referendum, in modo da accogliere nella sostanza le richieste del Comitato Promotore, le procedure per lo svolgimento del Referendum sono interrotte.

La dichiarazione di interruzione é pronunciata con decreto reggenziale su conforme deliberazione del Collegio Giudicante di cui all'articolo 11, a ciò convocato.

5

Art. 20

Referendum abrogativo promosso dalle Giunte di Castello

Qualora il Referendum abrogativo sia richiesto dalle Giunte di Castello, il Collegio Giudicante accerta unicamente il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 6 e la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3.

5

Art. 21

Rinvio

Al Referendum promosso dalle Giunte di Castello si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel presente Capo.

CAPO II

Il Referendum propositivo o d'indirizzo

5

Art. 22

Ammissibilità e ricevibilità del Referendum propositivo o d'indirizzo

Il Referendum propositivo o d'indirizzo, a condizione che ne faccia richiesta un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% (unovirgolacinqueper cento) del corpo elettorale così come determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 3, è ammesso per le stesse materie per le quali è ammissibile il Referendum abrogativo.

È inoltre ammesso purché non abbia ad oggetto limitazioni dell'esercizio del diritto di voto, del diritto al lavoro e della libera circolazione e stabilimento delle persone ed in generale di violazione o limitazione dei diritti dell'uomo.

È comunque inammissibile il Referendum propositivo o d'indirizzo quando i principi e i criteri direttivi sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale possono condurre all'introduzione di norme in contrasto con i principi generali dell'ordinamento sammarinese di cui alla Legge 8 luglio 1974 n. 59.

È inoltre richiesto per l'ammissibilità del Referendum propositivo o d'indirizzo che il quesito referendario esprima distintamente ed in forma univoca i principi ed i criteri direttivi sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale.

Il Collegio Giudicante sul Referendum, verificato l'adempimento delle formalità di presentazione della domanda previste dall'articolo 5 della presente legge, accerta l'ammissibilità della richiesta di Referendum propositivo o d'indirizzo in conformità a quanto richiesto dal presente articolo.

5

Art. 23

Norme applicabili al Referendum propositivo o d'indirizzo - Rinvio

Si applicano al Referendum propositivo o d'indirizzo tutte le disposizioni prescritte per il Referendum abrogativo di iniziativa popolare contenute nel Capo precedente ed in particolare trovano applicazione, in caso di pronuncia di ammissibilità da parte del Collegio Giudicante sul Referendum, le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17.

Uno o piu' Referendum propositivi o d'indirizzo possono tenersi nella stessa data di svolgimento di uno o piu' Referendum abrogativi. In tal caso nel corso dell'anno solare non si potranno svolgere ulteriori Referendum abrogativi o ulteriori Referendum propositivi o d'indirizzo.

5

Art. 24

Corpo elettorale e computo dei voti

Partecipano al Referendum propositivo o d'indirizzo i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

La proposta sottoposta a Referendum propositivo o d'indirizzo è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi e comunque non meno del 32% (trentadueper cento) dei voti degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

Si intendono per voti validamente espressi i voti favorevoli o contrari alla proposta di Referendum.

5

Art. 25

Accoglimento della proposta del Referendum propositivo o d'indirizzo - Attuazione della volontà referendaria - Redazione del progetto di legge

Concluse le operazioni di voto e di scrutinio, pubblicato il risultato del Referendum propositivo o d'indirizzo, la Reggenza, in caso di approvazione della proposta referendaria, apre il termine di sei mesi entro il quale il Congresso di Stato è tenuto a redigere un progetto di legge volto a disciplinare, secondo i principi ed i criteri direttivi approvati dal corpo elettorale, la materia che è stata oggetto del Referendum.

La Reggenza, ricevuto il progetto di legge di cui al comma che precede, lo trasmette al Collegio Giudicante sul Referendum perché esprima un parere. Qualora il Collegio Giudicante ravvisi che il progetto non recepisce, sia pure parzialmente, i principi ed i criteri direttivi determinati col Referendum, oltre al parere, indica eventualmente gli emendamenti che il Congresso di Stato dovrà introdurre.

La Reggenza, ricevuto il parere del Collegio Giudicante sul Referendum, lo trasmette al Congresso di Stato assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione del progetto.

Il Congresso di Stato, apportati gli emendamenti, deposita il progetto di legge all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale che lo inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile.

E compito della Reggenza vigilare sul corretto svolgimento della procedura di cui ai commi che precedono.

5

Art. 26

Interruzione della procedura referendaria

La Reggenza, se il Consiglio Grande e Generale successivamente al giudizio di ammissibilità di cui all'articolo 22 e prima dello svolgimento del Referendum propositivo o d'indirizzo approva una legge che accolga nella sostanza i principi e criteri direttivi richiesti dal Comitato Promotore del Referendum, ed il Collegio Giudicante convocato per tale giudizio di conformità lo accerta, dichiara con decreto reggenziale, adottato su conforme delibera del Collegio Giudicante, l'interruzione delle procedure per lo svolgimento del referendum.

CAPO III

Il Referendum confermativo

5

Art. 27

Ammissibilità e ricevibilità del Referendum confermativo di iniziativa popolare

Il Referendum confermativo di iniziativa popolare, a condizione che ne faccia richiesta un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% (unovirgolacinqueper cento) del corpo elettorale così come determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 3, é ammesso unicamente per le leggi che riguardano gli organi, organismi ed i poteri fondamentali dello Stato di cui all'articolo 3 della Legge 8 luglio 1974 n. 59.

La procedura referendaria é instaurata dalla richiesta scritta presentata alla Reggenza e depositata presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale prima della entrata in vigore della legge da almeno tre cittadini elettori costituiti in Comitato Promotore del Referendum.

La richiesta di Referendum confermativo sospende la efficacia della legge per la quale ha luogo.

Per le formalità inerenti al deposito della richiesta si applica quanto previsto all'articolo 5.

Entro dieci giorni dal deposito della richiesta di cui al secondo comma, il Collegio Giudicante sul Referendum convocato dalla Reggenza si pronuncia solamente sulla ammissibilità della richiesta in relazione alla materia consentita.

Nei successivi quarantacinque giorni, in caso di pronuncia favorevole del Collegio Giudicante, é consentita la raccolta delle firme nell'entità minima stabilita dal primo comma del presente articolo secondo le procedure prescritte dall'articolo 9.

5

Art. 28

Decisioni del Collegio Giudicante sul Referendum confermativo di iniziativa popolare

Il Collegio Giudicante sul Referendum convocato dalla Reggenza ai sensi dell'articolo 10, nel termine di venti giorni dal deposito dei fogli contenenti le firme di cui al sesto comma dell'articolo

27 o dal giorno della scadenza del termine di sanatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo 12, accerta le condizioni di ricevibilità e le residue condizioni di ammissibilità del Referendum confermativo di iniziativa popolare.

5

Art. 29

Referendum confermativo di iniziativa consiliare

Il Referendum confermativo previsto dalle singole leggi o di iniziativa consiliare, a condizione che sia espressamente prescritto in apposito articolo della legge che si vuole sottoporre a Referendum approvato da almeno trentuno Consiglieri, é ammesso per ogni materia, fatta eccezione per le leggi riguardanti le materie fiscali, finanziarie, amnistia e indulto.

Non si fa luogo al giudizio di ammissibilità da parte del Collegio Giudicante sul Referendum.

5

Art. 30

Indizione del Referendum confermativo

La Reggenza, in caso di pronuncia di ammissibilità da parte del Collegio Giudicante del referendum confermativo di iniziativa popolare o in caso di Referendum confermativo previsto dalle singole leggi o di iniziativa consiliare, fissa con proprio decreto la data di svolgimento del referendum da tenersi in un giorno di domenica compreso fra il 60§ ed il 90§ giorno dalla data del decreto di indizione del Referendum stesso.

La campagna referendaria e le modalità di svolgimento delle votazioni sono quelle previste per lo svolgimento dei Referendum abrogativo e propositivo o d'indirizzo.

5

Art. 31

Corpo elettorale e computo dei voti

Accoglimento della proposta di Referendum confermativo

Partecipano al Referendum confermativo i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

La proposta sottoposta a Referendum confermativo è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi e comunque non meno del 32% (trentadueper cento) dei voti degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

Si intendono per voti validamente espressi i voti favorevoli o contrari alla proposta di Referendum.

La legge sottoposta a Referendum confermativo entra in vigore ai sensi dell'articolo 32.

5

Art. 32

Effetti del Referendum confermativo

La Reggenza, preso atto del risultato definitivo del Referendum confermativo, con proprio decreto dichiara efficace la legge sottoposta a Referendum nel caso di risultato favorevole alla sua entrata in vigore, dichiara invece la decadenza della legge in caso di risultato contrario alla sua entrata in vigore.

Tale decreto é inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica.

TITOLO II

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 33

Presentazione del progetto di legge di iniziativa popolare

Al corpo elettorale é riconosciuta la facoltà di presentare al Consiglio Grande e Generale, e per esso alla Reggenza, progetti di legge redatti in articoli e corredati di relazione illustrativa e indicanti la copertura di spesa ove i progetti di legge stessi indichino tale necessità.

Ciascun progetto deve essere accompagnato da almeno sessanta firme di cittadini elettori.

Art. 34

Procedimento - Rinvio

Ai progetti di legge di iniziativa popolare é assicurato lo stesso procedimento di discussione in seno al Consiglio Grande e Generale di quelli di iniziativa consiliare, a norma del vigente Regolamento del Consiglio Grande e Generale.

Le proposte di legge di iniziativa popolare vanno inserite dall'Ufficio di Presidenza all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale per il loro esame in seconda lettura entro centottanta giorni dalla presentazione.

I presentatori di una proposta di legge di iniziativa popolare, sono invitati, attraverso un loro rappresentante, a partecipare con diritto di parola alla fase di esame della proposta da parte delle Commissioni politico-consiliari.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Decreti Reggenziali

I decreti reggenziali emessi in attuazione delle norme sui Referendum contenute nel Titolo I, non sono soggetti a ratifica del Consiglio Grande e Generale.

Art. 36

Oneri finanziari - Contributo dello Stato

Gli oneri finanziari per lo svolgimento del Referendum sono a carico dello Stato.

Per ogni referendum é previsto un contributo al Comitato Promotore ed al Comitato Contrario per spese di propaganda referendaria documentate e comunque non oltre £.10.000.000= (diecimilioni) per ciascun Comitato.

Art. 37

Disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati decaduti i componenti il Collegio Giudicante nominati sotto la vigenza della Legge 29 ottobre 1981 n. 82 salvo che per gli adempimenti di cui all'ultimo comma.

Il Consiglio Grande e Generale, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore delle disposizioni qui contenute, é chiamato alla nomina dei membri del Collegio Giudicante sul Referendum in base ai requisiti previsti dall'articolo 11.

Nell'efficacia della presente legge i termini stabiliti per le procedure referendarie successivi alla data di presentazione e deposito delle domande di Referendum di cui ai Capi I e II nonché del Capo III, limitatamente al Referendum confermativo di iniziativa popolare, del Titolo I, rimangono sospesi sino alla nomina del nuovo Collegio Giudicante sul Referendum.

Per le domande di Referendum presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme contenute nella Legge 29 ottobre 1981 n. 82.

Art. 38

Abrogazioni

E abrogata la Legge 29 ottobre 1981 n. 82.

Art. 39

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 novembre 1994/1694 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Ghiotti - Luciano Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari